



**COMUNE DI
SAN PELLEGRINO TERME
Provincia di Bergamo**

***NORME E DIRETTIVE
PER L'ATTIVITA' DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE***

***Ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114
e Legge della Regione Lombardia 21 marzo 2000, n. 15***

Approvato con deliberazione CC n. 98 del 20.12.2002

Modificato con deliberazioni CC n. 235 del 11.5.2005 - CC n. 183 del 12.3.2010 - CC n. 102 del 30.7.2013

CAPO I – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1 - Applicazione della normativa

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, comunque esercitato, sul territorio comunale di San Pellegrino Terme.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le iniziative temporanee di carattere culturale, artistico, promozionale e di tempo libero, organizzate col patrocinio dell'Amministrazione Comunale, che comportino occupazioni di aree pubbliche e nelle quali non si esercita nessuna attività di vendita, ovvero si eserciti con carattere di occasionalità da parte di associazioni.

Le presenti norme non trovano altresì applicazione nelle manifestazioni fieristiche locali organizzate ai sensi della legge regionale 29 aprile 1980, n. 45, e nelle aree organizzate per lo spettacolo viaggiante.

Art.2 - Definizioni

Al fine dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- **commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche; tale commercio può comprendere anche l'attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari; l'attività può essere esercitata:
 - A) - in posteggi dati in concessione decennale o occasionale;
 - B) - in modo itinerante;
- **aree pubbliche:** le piazze, le strade, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- **posteggio:** la parte di area pubblica che viene data in concessione per l'esercizio dell'attività di vendita;
- **mercato:** l'area pubblica individuata dal comune, attrezzata o meno, sulla quale in uno o più giorni la settimana si esercita l'offerta di vendita integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- **mercato in sede propria:** il mercato che ha un suo luogo esclusivo di svolgimento costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
- **mercato esclusivo o specializzato:** quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere ed ha una ricorrenza non superiore al mese;
- **fiera o sagra:** la manifestazione che si svolge sull'area pubblica individuata dal comune, attrezzata o meno, in occasione di particolari eventi, ricorrenze o festività, caratterizzata dalla partecipazione degli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
- **fiera specializzata:** quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere;
- **fiera locale:** quando è svolta a promuovere e valorizzare centri storici o quartieri;
- **commercio itinerante su aree pubbliche:** si intende quella forma di commercio o somministrazione svolta con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita;
- **somministrazione di alimenti e bevande:** la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione, dei consumatori, impianti ed attrezzature che consentono la consumazione dei prodotti sul posto;
- **negozio mobile:** il veicolo immatricolato come veicolo speciale uso negozio;
- **banco temporaneo:** l'attrezzatura d'esposizione facilmente smontabile ed allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- **operatore:** il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche;
- **presenze in un mercato:** le volte che un operatore si è presentato sul mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

- **presenze effettive in un mercato:** le volte che un operatore si è presentato sul mercato ed ha effettivamente esercitato l'attività;
- **presenze effettive in una fiera:** le volte che un operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera;
- **per presenze in una fiera:** le volte che un operatore si è presentato in tale fiera prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- **settore merceologico:** si intende la suddivisione merceologica indicata nelle autorizzazioni o l'eventuale divisione organizzativa delle varie aree mercatali in "alimentare" e "non alimentare";
- **tipologia merceologica:** l'individuazione merceologica per gruppi di prodotti effettuata dal Comune nella pianificazione delle aree mercatali;
- **società di persone:** sta ad indicare società di persone regolarmente costituite, intendendosi come tali la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice.

Art. 3 – Autorizzazioni

L'esercizio del commercio su aree pubbliche come definito dall'articolo precedente è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui alla lettera A) è rilasciata dal Responsabile del Settore Commercio e abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

L'autorizzazione per l'esercizio in forma itinerante, di cui alla lettera B) è rilasciata dal Responsabile del Settore Commercio ed abilita anche alla vendita su tutto il territorio nazionale ed al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Entrambi le autorizzazioni abilitano alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale.

Art. 4 - Concessione dei posteggi

L'esercizio del commercio su aree pubbliche, oltre all'autorizzazione commerciale, è soggetto all'ottenimento di una concessione per occupare i posteggi mercatali ed i posteggi sparsi, o di una autorizzazione limitata alla durata della manifestazione per occupare i posteggi in una fiera o altre manifestazioni occasionali.

CAPO II – ORGANI PREPOSTI

Art. 5– Competenze amministrative

La competenza per il rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni/autorizzazioni di posteggio, al ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia, nonché a corrispondere gli eventuali scritti difensivi ed emettere la relativa ordinanza ingiunzione, sono attribuite al Settore Affari Generali in esecuzione delle disposizioni e programmazione contenute nel presente regolamento.

Art. 6 – Commissione Consultiva

E' istituita una commissione consultiva comunale presieduta dal Sindaco o suo delegato e composta da:

- due rappresentanti dell'associazione dei consumatori e degli utenti;
- due rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche;
- dal Responsabile del Servizio Affari Generali, con funzioni di segretario e senza diritto di voto;

La commissione è nominata dal Sindaco, dura in carica fino a scadenza del mandato amministrativo consiliare ed esercita la sua funzione fino al rinnovo. L'adunanza è valida con la presenza di tre componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei convenuti; è convocata dal presidente ogni qualvolta ne ricorra la necessità e deve essere sentita in riferimento:

- a) alla programmazione dell'attività;
- b) alla individuazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;

- c) all'istituzione, soppressione o ristrutturazione dei mercati o fiere;
- d) all'approvazione, modifica o interpretazione delle presenti norme.

Le sedute della commissione sono pubbliche. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tutte le sedute della commissione che si svolgono nel corso di un anno solare, viene considerato decaduto e sostituito nell'incarico. La decadenza viene comunicata all'interessato da Responsabile del settore commercio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dal verificarsi della decadenza.

L'ordine del giorno di ogni singola riunione deve essere comunicato ad ogni singolo componente almeno 7 giorni prima, con l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione, nonché un elenco analitico degli argomenti in discussione.

Ogni componente ha diritto a prendere visione delle pratiche presso la segreteria della commissione, istituita presso il settore commercio.

CAPO III – PROGRAMMAZIONE

Art. 7 – Ampliamento delle aree mercatali

Le aree mercatali individuate nell'allegato 2) al presente regolamento, per il triennio 2001/2003 non possono essere ampliate. Decorso tale termine, su indicazione della Giunta Comunale, potranno essere ampliate utilizzando i criteri e parametri fissati dalla giunta regionale. L'atto deliberativo della Giunta Comunale sostituirà l'attuale allegato n. 2).

Art. 8 – Orario di attività

Il Sindaco nel disciplinare l'attività di vendita per il commercio su aree pubbliche deve attenersi alle disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 114/98, ed ai seguenti criteri:

- l'esercizio dell'attività deve essere uniformata il più possibile con quella dei negozi in sede fissa;
- devono essere individuati particolari orari per l'esercizio della somministrazione su aree pubbliche in allineamento, per quanto possibile, con gli esercizi pubblici della somministrazione di bevande;
- organizzare gli orari dei mercati in risposta delle reali esigenze dei consumatori;
- non potrà essere istituito nessun mercato nelle giornate di domenica o festive;
- il mercato e le fiere non potranno svolgersi nelle giornate della S. Pasqua, del S. Natale e del Capodanno;
- per particolari manifestazioni, e comunque da valutarsi di volta in volta, l'attività di vendita su aree pubbliche deve contenersi nel limite massimo compreso tra le ore 7.00 e le ore 24.00;
- per particolari motivi di viabilità, igienico sanitari, di pubblico interesse o di ordine pubblico, possono essere stabilite limitazioni temporali di indisponibilità delle aree appositamente individuate, ovvero possono essere precluse dall'esercizio dell'attività itinerante altre vie o zone cittadine; la validità del provvedimento deve comunque essere contenuto al tempo strettamente necessario all'eliminazione dell'inconveniente che ne ha dettato l'adozione.

CAPO IV – RILASCIO AUTORIZZAZIONI

Art. 9 – Procedura di rilascio

Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate con le seguenti procedure:

Autorizzazioni tipo A):

- ***Per il commercio su aree mercato:*** Il settore commercio trasmette alla Giunta Regionale, entro il termine di ogni mese, l'elenco dei posteggi eventualmente liberi, ubicati nelle aree di mercato, indicando le caratteristiche del mercato e del posteggio.

Tale elenco verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale e dalla data della sua pubblicazione gli interessati avranno 60 giorni di tempo per presentare la richiesta con lettera raccomandata RR o direttamente in comune.

Entro i successivi 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Settore Commercio predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti punti:

- **Punti 8** Prodotto mancante nel mercato;
- **Punti 6** Maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato come risultante dalla graduatoria di spunta in essere al momento della pubblicazione del posteggio sul BURL;
- **Punti 4** Anzianità di registro delle imprese;
- **Punti 2** Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del comune.

Contro la graduatoria stilata dal Settore Commercio è ammessa istanza di revisione da inoltrare alla Giunta Comunale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi 15 giorni la Giunta Comunale è chiamata a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il giorno successivo.

L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria e comunque decorsi 30 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Autorizzazione tipo B) - per il commercio in forma itinerante: Gli interessati, residenti o aventi sede legale nel comune, devono presentare domanda. Entro 10 giorni dalla data di presentazione, l'ufficio commercio comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento e l'eventuale integrazione o regolarizzazione dell'istanza. La richiesta di integrazione o regolarizzazione può essere fatta una sola volta ed interrompe il termine per il consolidamento del silenzio assenso.

Il termine ricorre a nuovo ad avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda.

Trascorsi 90 giorni senza che il Settore Commercio si pronunci con un diniego, la domanda si intende accolta.

Art. 10 – Subingresso

Nel caso di subingresso per causa di morte, gli eredi legittimi possono continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività tenendo allegato all'autorizzazione un atto di notorietà dal quale risulti il loro titolo di erede. Entro quattro mesi devono comunicare il loro stato di eredi in continuazione aziendale e possono chiedere una eventuale proroga di ulteriori 30 giorni. Dopo tale termine decade il diritto di esercitare provvisoriamente l'attività che deve essere sospesa.

Qualora entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione, non venga presentata la comunicazione, il Settore Commercio procederà alla revoca dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio.

Il subingresso nella titolarità o gestione dell'azienda, trasferisce anche i titoli di priorità che il cedente aveva in godimento al momento della cessione dell'azienda.

Nei casi di affitto d'azienda, l'autorizzazione è rilasciata per la durata del contratto d'affitto. Trascorsi quattro mesi dalla data di scadenza del contratto di affittanza senza che venga data comunicazione di continuità da parte dell'affittuario o del titolare originario, il diritto ad esercitare l'attività decade di diritto.

Qualora sia stata comunicata la reintestazione al titolare originario, questi ha diritto ad ottenere le autorizzazioni, presentandone richiesta ed autocertificando il possesso dei requisiti di legge. Qualora il titolare originario non chieda la reintestazione dei titoli e non inizi l'attività entro sei mesi dalla cessazione della precedente attività di gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Art. 11 – Procedura di revoca

L'autorizzazione è revocata per i seguenti motivi:

- qualora non venga iniziata l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- per decadenza dalla concessione del posteggio;

- qualora il titolare di una autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga non superiore a 3 mesi in caso di comprovata necessità;
- per perdita dei requisiti soggettivi;
- in caso di subingresso per causa di morte quando entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione non venga presentata la comunicazione di subingresso da parte degli eredi.

L'atto di revoca è disposto dal Settore Commercio e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio comunale.

Alla revoca dell'autorizzazione di tipo A) segue di diritto la decadenza della concessione del posteggio essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 12 – Dimostrazione del titolo ed informazioni

L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere in grado in ogni momento di dare dimostrazione del proprio titolo ad esercitare l'attività commerciale a richiesta da parte degli addetti preposti al controllo.

Il Settore Commercio, entro 30 giorni dalla data di adozione, comunica alla C.C.I.A.A. ogni provvedimento di rilascio, di revoca, di modifica dell'autorizzazione, nonché tutte le variazioni relativi a subingressi, cessazioni, decadenze.

Entro il 30 settembre di ogni anno, il Settore Commercio trasmette alla C.C.I.A.A. la situazione relativa ai mercati e fiere indicando:

- la denominazione della fiera o mercato;
- la loro localizzazione;
- l'ampiezza delle aree;
- il numero dei relativi posteggi;
- la durata;
- l'orario di apertura e chiusura dell'attività di mercato;
- i nominativi degli assegnatari dei posteggi.

CAPO V - POSTEGGI

Art. 13 – Assegnazione

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma fissa deve essere esercitato solo nelle aree appositamente individuate e nel rispetto della tipologia merceologica dei posteggi individuati nelle predette aree.

L'assegnazione dei posteggi è effettuata mediante il rilascio di una concessione decennale o di una autorizzazione anche con eventuale criterio di rotazione stabilito dal Settore Commercio.

Art. 14 – Rilascio della concessione o autorizzazione del posteggio

La concessione decennale nelle aree mercatali segue di diritto il rilascio dell'autorizzazione commerciale. L'occupazione di posteggi nell'area della fiera o sagra locale, nelle manifestazioni temporanee od occasionali è subordinata all'ottenimento di una autorizzazione limitata ai giorni di fiera o di manifestazione.

Nell'atto di concessione o autorizzazione vengono indicate una serie di prescrizioni, che l'operatore deve osservare, riguardanti:

- la dimensione del suolo pubblico o posteggio che può essere utilizzato;
- la sua ubicazione;
- i giorni e le ore nei quali può essere svolta l'attività commerciale;
- la tipologia merceologica ovvero il tipo di attività di somministrazione per la quale viene concesso il posteggio;

- la prescrizione di lasciare pulito il posteggio dopo l'uso;
- altre eventuali prescrizioni dettate da ragioni viabilistiche, igienico-sanitarie ed annonarie.

Qualora nella concessione o autorizzazione non venga indicata la tipologia merceologica, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione commerciale comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, di conseguenza la concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non cedendo l'intera azienda commerciale.

La concessione del posteggio ha una durata decennale e può essere rinnovata con semplice comunicazione dell'interessato.

Art. 15 - Validità delle presenze

Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.

Chi partecipa al sorteggio deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica.

Art. 16 - Delega

In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/1998, su delega scritta del titolare, da comunicare al Servizio comunale interessato, anche all'inizio delle attività mercatali e per il tramite del personale annonario addetto.

Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, senza nomina del delegato.

Art. 17 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati

L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.

L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.

È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o delle fiere. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Settore Commercio e Polizia Amministrativa provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera.

Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 18 - Uso del posteggio

L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

1. il titolare non può scambiare il posteggio con un altro senza la preventiva autorizzazione del Settore Commercio;
2. non si può occupare dello spazio superiore a quello concesso;
3. tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 0,50 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2,20 misurata nella parte più bassa
4. i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura dei mercati, fiere o manifestazioni e devono essere rimossi entro un'ora dopo la chiusura;
5. non è possibile abbandonare il posteggio prima dell'orario di chiusura delle operazioni di vendita;

6. i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insiti sull'area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;
7. è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati in concessione o autorizzazione di posteggio;
8. è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
9. non si possono accendere fuochi o fiamme libere, ed utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
10. è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
11. i rifiuti devono essere raccolti all'interno del proprio posteggio, suddivisi per categorie, come stabilisce il vigente regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana;
12. è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
13. è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale e la concessione di posteggio con i relativi versamenti di canone e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia e altro personale addetto al controllo;
14. l'assegnazione dei posteggi liberi, salvo quanto specificamente previsto per il mercato e le fiere, è disposta giornalmente dalla Polizia Municipale sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:
 - Più alto numero di presenze alla spunta nell'area in cui è insito il posteggio;
 - La maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

Qualora il titolare commetta atti che costituiscono reato e che possono fare venire meno i requisiti per l'esercizio del commercio, la concessione del posteggio resterà sospesa sino all'esito del relativo procedimento penale e in caso di condanna verrà revocata.

Art. 19 - Condotta dei venditori

Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.

Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.

Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi; uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.

Art. 20 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fieri o manifestazioni temporanee o occasionale.

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.

Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.

L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, ecc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Art. 21 - Circolazione all'interno delle aree

Durante lo svolgimento del mercato, della fiera o altra manifestazione, nei viali interni, è vietato il transito di acceleratori di andatura e veicoli di qualsiasi genere, anche se trainati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini; non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.

Inoltre è vietato l'accesso dei veicoli a disposizione dei commercianti su aree pubbliche, successivamente al termine delle operazioni di spunta, salvo il ricorrere di circostanze imprevedibili e dietro autorizzazione del personale annonario addetto.

All'interno non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità.

E' altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione, ma, su autorizzazione dell'ufficio competente, è ammessa nella loro prossimità.

Art. 22 - Canone di occupazione e di concessione

In osservanza del vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'uso temporaneo di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, è subordinato al pagamento giornaliero della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, oltre che della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Diversamente, l'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione decennale è sottoposto al pagamento di un canone annuale per occupazione di aree pubbliche e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il canone di concessione è riscosso come previsto dal vigente regolamento per il canone, su conto corrente postale. Il mancato versamento di una rata entro il termine imposto comporterà la sospensione dell'utilizzo del posteggio fino ad avvenuto pagamento della stessa maggiorata degli interessi di legge. Tale sospensione verrà disposta, entro 10 giorni dalla scadenza, con provvedimento del Responsabile del settore commercio, e comunicata all'interessato o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure direttamente presso il mercato con notifica eseguita dal personale annonario addetto.

La sospensione non può protrarsi oltre il termine di pagamento della rata successiva, e l'omesso pagamento anche della rata successiva, unitamente alla precedente, comporterà la decadenza della concessione.

La permanenza, oltre al tempo consentito, negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio itinerante, oltre all'azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento del dovuto canone giornaliero di occupazione.

Art. 23- Decadenza della concessione o autorizzazione del posteggio

L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando non utilizza il posteggio per un periodo, anche frazionato, complessivamente superiore a quattro mesi in un anno solare. Nel computo del mancato utilizzo non rientrano le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare purché documentate.

L'operatore decade altresì dalla concessione, dall'autorizzazione o da eventuali diritti maturati sul posteggio per l'inosservanza alle norme del presente regolamento.

La decadenza è automatica ed è immediatamente comunicata all'interessato, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; alla decadenza farà seguito la revoca dell'autorizzazione.

Il pagamento del canone di posteggio, della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è dovuta sino al giorno in cui il posteggio ritorni nella piena disponibilità del Comune.

Art. 24 - Revoca della concessione o autorizzazione del posteggio

La revoca dell'autorizzazione del posteggio può sempre essere disposta in qualunque momento dal Responsabile del Settore Commercio, per motivi di pubblico interesse e senza oneri a carico del Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima della data in cui il posteggio dovrà considerarsi libero.

I motivi a base della revoca sono preventivamente comunicati all'interessato, con l'indicazione di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati, in maniera tale da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

Il titolare ha diritto di ottenere, se possibile, un altro posteggio sul territorio comunale, con le stesse dimensioni del precedente e per il tempo restante di validità della concessione revocata. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'operatore può continuare provvisoriamente l'attività nel posteggio revocato, sempre che persistano le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla vigente legislazione.

CAPO VI – ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE

Art. 25 – Tempi e modalità di sosta

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili o a piedi con soste max di 1 ora per effettuare le operazioni di vendita.

A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata nelle seguenti zone:

- Via Matteotti, Viale Papa Giovanni XXIII, Viale Cesare Mazzoni, Piazzale Europa, Piazza Marconi, Piazza Locatelli .

- Inoltre il divieto è esteso nelle aree destinate a luogo di sosta dei veicoli e nei posteggi riservati a determinate categorie di veicoli, nei luoghi ove vige il divieto di fermata o di sosta stabilito con ordinanza dell'ente proprietario della strada, ovvero in tutti i luoghi in cui vige il divieto di fermata o di sosta come stabilito dalle norme di comportamento fissate dal codice della strada.

- E' altresì vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante a meno di 500 metri ove si svolge il mercato settimanale, i mercati rionali e le fiere, ed in prossimità dei luoghi di culto o di edifici scolastici.

Durante lo svolgimento del mercato e fiere, è vietato esercitare il commercio itinerante lungo le vie comprese in un raggio di 500 metri dal centro mercato o fiera.

Agli operatori su aree pubbliche in forma itinerante in possesso dell'autorizzazione di tipo **A**) è precluso l'esercizio della vendita in forma itinerante nella giornata di assegnazione del posteggio ed a domicilio del consumatore.

Gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante muniti di autorizzazione di tipo **B**) sono abilitati alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, di intrattenimento o svago. In questo caso l'operatore dovrà osservare le norme di cui all'articolo 19 del DLgs 114/98 in materia di vendita a domicilio.

CAPO VII - DISPOSIZIONI PER I MERCATI

Art. 26 – Definizione e istituzione del mercato

L'istituzione di nuovi mercati o l'aumento dei posteggi in misura superiore alla percentuale fissata dalla Giunta Regionale sono soggetti a preventivo nulla osta della stessa Giunta Regionale.

L'individuazione complessiva delle aree destinate allo svolgimento dei mercati è contenuta nell'allegato 1 al presente provvedimento.

Art. 27 - Spostamento del giorno di mercato

Lo spostamento del giorno di mercato è ammesso solo per effettive esigenze pubbliche e quando il giorno coincida con una festività legalmente riconosciuta e comunque in occasione del Natale e Capodanno. In tali occasioni il mercato viene spostato in altro giorno non festivo della stessa settimana, e con l'osservanza degli orari stabiliti con provvedimento del Responsabile del settore commercio.

Nel caso di spostamento del giorno di mercato l'eventuale assenza non verrà conteggiata a nessun fine. Nella eventualità di concomitanza tra un giorno di mercato ed una manifestazione fieristica, il giorno di mercato potrà essere spostato in altro giorno non festivo, della stessa settimana, qualora almeno la metà più uno dei titolari di posteggio ne facciano richiesta.

Art. 28 – Soppressione, variazione e trasferimento delle aree mercato

I casi di soppressione e la variazione permanente del giorno di effettuazione del mercato sono deliberati dal Consiglio Comunale sentita la commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche.

L'ampliamento ed il potenziamento del mercato è deliberata dalla Giunta Comunale con la medesima procedura di cui al comma precedente.

Il Settore Commercio comunica alla Regione l'eventuale soppressione del mercato o riduzione dei posteggi esistenti indicandone il numero e le caratteristiche dei posteggi.

Il provvedimento di trasferimento temporaneo del mercato disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Responsabile del Settore Commercio. Qualora, per gli stessi motivi, venga disposto il trasferimento permanente, a pronunciarsi sullo spostamento è chiamata la commissione consultiva comunale che disporrà la riassegnazione dei posteggi con le seguenti modalità:

1. osservanza dei settori merceologici;
2. osservanza della tipologia merceologica già in essere sul mercato trasferito;
3. necessità di adeguare la dimensione del posteggio in relazione ai mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività;
4. anzianità di presenza effettiva sul mercato;
5. anzianità di iscrizione al registro imprese.

La nuova disposizione risultante, come elaborata dalla commissione consultiva, è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 29 - Posteggi del mercato

Nello stesso mercato l'operatore commerciale non potrà avere in assegnazione più di due posteggi che può organizzare ed utilizzare come unico posteggio pur mantenendo la loro individuale concessione.

Il posteggio di **battitore** esistente sul mercato, è assegnato a rotazione tra gli operatori che rientreranno nella individuazione professionale disposta dalla Giunta Regionale. Il posteggio può essere dato in concessione ad una associazione di battitori che ne regolerà la rotazione.

Qualora gli stessi battitori rinuncino all'assegnazione o non utilizzino tale posteggio per il periodo di un anno, il posteggio sarà eliminato e la rispettiva superficie sarà utilizzata per ampliare i posteggi del settore non alimentare. Non possono essere istituiti nuovi posteggi per battitori.

Art. 30 – Produttori agricoli

Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato.

Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione, con le modalità indicate nell'art. 9 del presente regolamento.

Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo, sia mediante le normali certificazioni od attestazioni rilasciate dagli organi competenti, sia avvalendosi dell'autocertificazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

In relazione alla eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione del posteggio può essere fatta per un decennio e riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno.

I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.

Art. 31 - Spunta giornaliera

L'occupazione dei posteggi nelle aree mercato deve essere effettuata entro mezz'ora dopo l'orario fissato per l'inizio delle operazioni commerciali stabilita nell'atto di istituzione; dopo tale termine si procederà ad assegnare i posti liberi ad eventuali operatori su aree pubbliche itineranti che si presentassero per la spunta.

Possono partecipare alla spunta solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale. L'autorizzazione, in originale, deve essere mostrata al personale della Polizia Municipale e l'eventuale rifiuto o mancanza è titolo di esclusione.

I criteri di assegnazione per la spunta giornaliera sono i seguenti in ordine di rilevanza:

- Rispetto del settore merceologico del titolare;
- Più alto numero di presenze alla spunta nell'area in cui è insito il posteggio;
- La maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

Il Settore Commercio terrà una registrazione delle partecipazioni alla spunta disponendo due graduatorie dell'ordine di spunta giornaliero:

1. per le effettive presenze, ovvero si registreranno gli operatori che nella spunta hanno effettivamente avuto assegnato un posteggio ed hanno esercitato l'attività;
2. per presenze, ovvero si registreranno gli operatori indipendentemente dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività.

La graduatoria di spunta viene redatta tenendo conto delle presenze dell'ultimo triennio.¹

L'assegnazione dei posti liberi è effettuata ad insindacabile giudizio della commissione di mercato e l'eventuale rinuncia sarà considerata come assenza dalla spunta.

La graduatoria di effettiva presenza concorrerà alla determinazione per l'assegnazione di eventuali posti che si rendessero disponibili.

L'eventuale disponibilità del posto del battitore è assegnata al primo di spunta nel settore non alimentare con l'osservanza del solo criterio del prodotto mancante sul mercato.

La disponibilità dei posteggi riservati ai produttori agricoli sono assegnati principalmente ai venditori di piante e fiori e secondariamente ai primi di spunta del settore alimentare con esclusione dei venditori di prodotti carnei ed ittici.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI PER FIERE E SAGRE

Art. 32 - Istituzione delle fiere o sagre

La fiera o sagra, come definita dall'articolo 2 del presente regolamento, può essere specializzata quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere; è fiera locale quando è svolta a promuovere e valorizzare centri storici o quartieri.

L'istituzione di nuove fiere o sagre è deliberata dal Consiglio Comunale unitamente alla individuazione delle rispettive aree. Il modello organizzativo delle nuove fiere o sagre dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente regolamento.

Non si possono effettuare fiere o sagre nelle giornate di Capodanno, S. Pasqua e S. Natale.

Al fine di attuare iniziative per le quali non è possibile stabilirne anticipatamente la ripetizione nel corso degli anni, la Giunta Comunale può autorizzare con propria deliberazione l'effettuazione della singola manifestazione, disciplinandone le modalità attuative.²

Art. 33 - Contingente di posteggi nelle fiere o sagre

Le attuali fiere e sagre rispondono all'esigenza di mantenere e recuperare tradizioni locali che diversamente andrebbero perse nel tempo. Le manifestazioni tradizionali sono individuate nell'allegato n. 2.

Il contingente è espresso in termini di banchi, per settori e tipologia merceologica.

¹Comma aggiunto con deliberazione C.C. n.102 del 30.7.2013

² Comma introdotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 183 del 12/03/2010

Art. 34 - Spostamento del giorno di fiera o sagra

Lo spostamento del giorno di fiera è ammesso solo per effettive esigenze di pubblico interesse, e presuppone la richiesta di almeno metà più uno degli operatori titolari di posteggio.

Lo spostamento deve essere preceduto dallo spostamento ne va data preventiva comunicazione agli operatori che abbiano fatto richiesta di partecipazione.

Art. 35 - Soppressione e trasferimento delle aree di fiera

I casi di soppressione e la variazione permanente del giorno di effettuazione delle fiere tradizionali, l'ampliamento dell'area fieristica, sono deliberati dal Consiglio Comunale sentita la commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche.

Il Settore Commercio comunica alla Regione l'eventuale soppressione della stesse o riduzione dei posteggi esistenti indicandone il numero e le caratteristiche dei posteggi.

Il provvedimento di trasferimento temporaneo dell'area di svolgimento della fiera disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Responsabile del Settore Commercio sentita la commissione consultiva. Qualora, per gli stessi motivi, venga disposto il trasferimento permanente delle fiere ali di cui al primo comma, a pronunciarsi sullo spostamento è chiamata la commissione consultiva comunale.

La nuova disposizione risultante, come elaborata dalla commissione consultiva, è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 36 - Posteggi nelle fiere o sagre

Tutti gli operatori nazionali di commercio su aree pubbliche possono partecipare all'assegnazione dei posteggi delle fiere o sagre.

I posteggi disponibili sono assegnati con la seguente procedura:

- gli interessati entro 60 giorni prima dello svolgimento della fiera devono presentare la richiesta con lettera raccomandata RR o direttamente in comune.

Entro i successivi 10 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Settore Commercio predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti punti:

- **Punti 5** Maggior numero di effettive presenze maturate nell'ambito della singola fiera come risultante dalla graduatoria agli atti;
- **Punti 3** Maggior numero di presenze maturate nell'ambito della singola fiera come risultante dalla graduatoria agli atti;
- **Punti 2** Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del comune.

Contro la graduatoria stilata dal Settore Commercio è ammessa istanza di revisione da inoltrare alla Giunta Comunale entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi 10 giorni la Giunta Comunale è chiamata a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il giorno successivo.

Agli operatori verrà comunicato il numero del posteggio assegnato e verrà loro inviato il bollettino per il pagamento del canone di partecipazione la cui ricevuta dovrà essere trasmessa al Settore Commercio prima del giorno di fiera. La mancata esibizione del pagamento del canone rende nulla la decisione di assegnazione.

Nella stessa fiera l'operatore commerciale non potrà avere in assegnazione più di un posteggio.

Alle fiere o sagre possono partecipare anche produttori agricoli nella misura dei posteggi loro riservati

Art. 37 - Spunta giornaliera

L'occupazione dei posteggi nelle fiere deve essere effettuata entro mezz'ora dopo l'inizio delle operazioni commerciali; dopo tale termine si procederà ad assegnare i posti liberi agli operatori su aree pubbliche che si presentassero per la spunta.

Possono partecipare alla spunta solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche. L'autorizzazione deve essere mostrata agli incaricati al

momento dell'assegnazione del posteggio, l'eventuale rifiuto o mancanza è titolo di esclusione dalla spunta.

I criteri di assegnazione per la spunta giornaliera sono gli stessi previsti per la definizione della graduatoria.

Il Settore Commercio terrà una registrazione delle partecipazioni alla spunta disponendo due graduatorie dell'ordine di spunta giornaliero:

- per le effettive presenze, ovvero si registreranno gli operatori che nella spunta hanno effettivamente avuto assegnato un posteggio ed hanno esercitato l'attività;
- per presenze, ovvero si registreranno gli operatori indipendentemente dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività.

L'eventuale disponibilità dei posteggi riservati ai produttori agricoli dovrà essere riconosciuta prioritariamente al settore alimentare.

Art. 38 – Artigiani e mestieri ambulanti

L'esercizio di mestieri artigianali ambulanti, che includono la cessione diretta dei beni di propria produzione, è soggetto alle norme del presente regolamento previste per l'occupazione e per l'esercizio del commercio itinerante.

L'esercizio dell'attività artigianale o di servizio esercitate in forma ambulante deve comunque contenersi tra le ore 7,00 e le ore 24,00.

CAPO X – DISPOSIZIONI IGIENICHE - SANITARIE

Art. 39 - Attrezzature ed esposizione della merce

I banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree del mercato, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed igienicità in ogni caso le merci non possono essere collocate al suolo.

E' consentito esclusivamente ai venditori di fiori, piante, terraglie, calzature, articoli casalinghi e ferramenta, la disposizione della merce al suolo sempre che essa sia contenuta nei limiti di superficie del posteggio.

Tutte le merci esposte devono essere disposte con proprietà ed ordine con l'indicazione chiara e ben leggibile dei rispettivi prezzi di vendita.

Per la vendita dei prodotti ortofrutticoli è ammesso l'uso di banchi costituiti da una plancia di materiale lavabile posta ad un'altezza di almeno un metro dal suolo a condizione che i prodotti siano esposti negli imballaggi originali o altri recipienti igienicamente idonei. Detti prodotti possono comunque essere esposti in idonei contenitori all'interno dello posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.

L'esposizione di generi alimentari è consentita solo negli imballaggi originali o in altri recipienti o vetrine di custodia atti a proteggere i prodotti dalla polvere, dall'insudiciamento, dalla contaminazione da parte di insetti, dal contatto con il pubblico.

Le vetrine di custodia devono avere libera soltanto la facciata verso il venditore in modo da permettere il prelievo della merce.

I salumi, i formaggi tagliati e i prodotti in conserva privi anche in parte dell'involucro originale, dovranno essere tenuti su scaffali chiusi, oppure protetti con vetrine, cellophane o veli. I salumi ed i formaggi devono essere tagliati all'atto della vendita.

L'esposizione dei prodotti alimentari confezionati è ammessa anche fuori dalle vetrine in idonei contenitori, ma devono comunque essere mantenuti all'interno del posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.

E' vietato al pubblico di toccare le merci alimentari non confezionate sotto pena il sequestro della merce medesima. Il sequestro viene altresì disposto per la merce esposta in modo non conforme al presente articolo.

Art. 40 - Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari

Per la vendita dei generi alimentari deperibili o non confezionati si dispone l'uso dell'automezzo attrezzato a negozio mobile con allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria quando necessaria, muniti di regolare autorizzazione sanitaria rilasciata dell'ASL. Per l'esercizio della vendita in aree non attrezzate, i predetti negozi mobili debbono essere attrezzati con generatore di energia elettrica, riserva di acqua potabile e serbatoio di raccolta acque reflue. L'uso del generatore di energia elettrica non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico sull'area pubblica.

La vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e dei prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi deve essere fatta soltanto con acqua potabile.

L'uso dei banchi temporanei è vietato per la vendita di prodotti deperibili, per la vendita di carni fresche e prodotti ittici.

Art. 41 - Prescrizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari

La vendita e la preparazione sulle aree individuate per il commercio su aree pubbliche, di cui al presente regolamento, dei seguenti prodotti alimentari, sono subordinate al rispetto delle norme di seguito riportate:

1. ***Prodotti surgelati o congelati:*** Non è consentito il commercio di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati o congelati.
2. ***Carni fresche e prodotti a base di carne:*** Per la vendita delle carni fresche o dei prodotti a base di carne e dei prodotti di salumeria, si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - devono essere disponibili attrezzature frigorifere idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo sia durante la conservazione, sia durante l'esposizione delle carni fresche, dei preparati a base di carne e dei prodotti di salumeria;
 - i banchi di esposizione devono essere dotati di comparti separati per le carni fresche, per le carni avicunicole, per i preparati a base di carne e per i prodotti di salumeria;
 - è vietata la vendita di carni fresche allo stato di congelazione o scongelazione;
 - si può procedere al momento, su richiesta dell'acquirente, alla produzione di carni fresche macinate;
 - le carni fresche devono essere poste in vendita già opportunamente sezionate e pulite; è vietata l'attività di sezionamento e preparazione delle carni fresche e l'eviscerazione dei prodotti avicunicoli.
3. ***Prodotti di gastronomia:*** Per la vendita dei prodotti di gastronomia si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - il banco, gli armadi e la vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da consumarsi freddi, in attesa della vendita, devono essere mantenuti alle temperature previste dalla normativa vigente;
 - è vietata la preparazione di prodotti della gastronomia da vendere cotti;
 - nei negozi mobili è consentita l'attività di cottura di alimenti già preparati e/o che non necessitano di una preparazione per la successiva immediata somministrazione e/o in presenza delle attrezzature per l'esposizione dei prodotti da conservare in "regime di caldo";
 - i piani cottura, la friggitrice, il forno o il girarrosto, devono essere dotati di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori, il banco scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita deve garantire una temperatura tra i 60° ed i 65° centigradi; tutte le attrezzature devono essere in acciaio inox ed a tenuta stagna.

4. **Prodotti della pesca:** Per la vendita dei prodotti della pesca si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;
 - è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;
 - si può procedere sul posto alla frittura del pesce purché il piano della frittura sia fornito di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori ed il banco caldo sia in acciaio inox ed a tenuta stagna;
 - le operazioni di decapitazione, eviscerazione, sfilettatura possono essere fatte al momento su richiesta dell'acquirente; il cascame deve essere raccolto in apposito contenitore a tenuta ed asportato dall'area mercato a cura del venditore.
5. **Molluschi bivalvi vivi:** Per la vendita dei molluschi bivalvi vivi si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - avere dispositivi atti a raccogliere e smaltire l'acqua intravalvare;
 - idoneo impianto che assicuri temperature adeguate al mantenimento in vita dei molluschi;
 - avere appositi comparti separati da quelli degli altri prodotti della pesca per il loro mantenimento in condizioni di igiene e vitalità;
 - è vietata la vendita in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi.
6. **Prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi:** La vendita di prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi è vietata.
7. **Vendita di funghi:** La vendita di funghi epigei freschi è soggetta ad ulteriore autorizzazione comunale. E' vietata la vendita itinerante di funghi freschi allo stato sfuso.
8. **Vendita del pane:** La vendita del pane sfuso è consentita nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione igienicamente approvati dall'ASL. In assenza di tali banchi è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
9. **Somministrazione:** Ferma l'osservanza di tutte le norme igieniche sanitarie sopra indicate per la vendita, preparazione e la manipolazione di alimenti, è vietata in modo categorico la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; non considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a 0,20 litri per i vini e assimilati e 0,33 litri per le altre bevande.

CAPO XI - VIGILANZA - SANZIONI

Art. 42 - Vigilanza

La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente regolamento, la riscossione del canone per l'occupazione temporanea dei posteggi disponibili e la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata al Corpo di Polizia Municipale.

Art. 43 – Sanzioni

Sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 2582 a Euro 15493 e con la confisca delle attrezzature e della merce, le seguenti violazioni:

- l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza autorizzazione, con autorizzazione sospesa o revocata – art. 29 DLgs 114/98;
- l'esercizio del commercio su aree pubbliche fuori dalle aree o in posteggio diverso da quello assegnato – art. 29 DLgs 114/98;

Sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 2582 a Euro 15493, le seguenti violazioni:

- l'esercizio del commercio presso il domicilio del consumatore con autorizzazione di tipo A) – art. 19 DLgs 114/98;

- l'esercizio del commercio itinerante con autorizzazione tipo B) presso il domicilio del consumatore senza fare uso del cartellino – Art. 19 DLgs 114/98;
- l'esercizio del commercio da parte di persone che si dichiarino: subentrante, preposto, dipendente o in rappresentanza del titolare ad altro titolo senza che ne diano dimostrazione – art. 29 DLgs 114/98.
- esercitare il commercio su aree pubbliche nonostante la perdita dei requisiti soggettivi – Art. 5 DLgs 114/98;
- persona giuridica che esercita il commercio di generi alimentari senza l'eventuale persona preposta che garantisca i requisiti professionali – Art. 5 DLgs 114/98.

Sono punite con la sanzione amministrativa da Euro L. 516 a Euro 3098, le seguenti violazioni del presente regolamento:

- articolo 18, primo comma, dal punto 7 al punto 12 - Uso del posteggio;
- articolo 25 – Tempi e modalità d'esercizio del commercio itinerante;
- articolo 50 – Attrezzature ed esposizione della merce;
- articolo 51 – Attrezzature per la vendita dei prodotti alimentari;
- articolo 52 – Prescrizioni particolari per la vendita dei prodotti alimentari.

In caso di recidiva delle violazioni indicate nei precedenti commi., il Responsabile del Settore Commercio disporrà la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

Sono punite con la sanzione amministrativa da Euro L. 516 a Euro 3098, le seguenti violazioni:

- inosservanza degli orari determinati per l'esercizio dell'attività – art. 11 DLgs 114/98;
- mancata indicazione dei prezzi anche per unità di misura o indicarli in modo poco chiaro o leggibile – art. 14 DLgs 114/98;
- inosservanza delle norme per le vendite straordinarie.

Sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 77 a Euro 516, tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento e l'inosservanza alle ordinanze eventualmente adottate dal Responsabile del Settore Commercio in esecuzione del presente regolamento.

La sospensione dell'utilizzo del posteggio, oltre al caso di cui all'articolo 24, è disposta dal Responsabile del Settore Commercio per un periodo max di un mercato o fiera, in caso di reiterata specifica violazione ad ogni norma del presente regolamento. Si applicano i principi contenuti nell'articolo 8 della legge 689/81.

La sospensione dell'attività per particolare gravità è disposta dal Responsabile del Settore Commercio per un periodo massimo di 20 giorni di calendario. Si considerano motivi di particolare gravità:

- Le violazioni alle norme igienico-sanitarie di cui al capo X del presente regolamento;
- Le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- L'abusiva estensione della superficie di oltre un terzo della superficie concessa o autorizzata;
- Il danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione dell'area mercato, delle strutture di servizio delle aree attrezzate, degli arredi urbani e del patrimonio arboreo.
- La decadenza della concessione o autorizzazione del posteggio, oltre ai casi previsti dagli articoli 24 e 25, primo comma, si applica nei seguenti casi:
 1. In caso di inosservanza a qualunque norma che regolamenti l'esercizio dell'attività commessa dopo la sospensione dell'attività per recidiva o particolare gravità;
 2. Dopo la sospensione dell'utilizzo del posteggio per reiterazione specifica, nel periodo di un anno seguente al provvedimento di sospensione, in caso di violazione della medesima disposizione di cui alla reiterazione;
 3. Per l'inosservanza delle ordinanze di sospensione, sia dell'autorizzazione che della concessione o autorizzazione del posteggio, adottate dal Responsabile del Settore Commercio.

CAPO XII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 - Osservanza degli altri regolamenti comunali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutte le altre leggi e decreti che regolano la materia, nonché, i regolamenti comunali vigenti ed in particolare lo strumento urbanistico, le norme di polizia urbana e quelle igienico-sanitarie.

Art. 45 – Abrogazione di norme

Con l'approvazione delle presenti norme sono abrogati il previgente regolamento del mercato e dell'esercizio del commercio su aree pubbliche ed ogni altra disposizione regolamentare od ordinatoria che dispongano in modo diverso l'uso del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 46 - Norme di rinvio

Le disposizioni di cui agli allegati al presente regolamento integrano e pongono in esecuzione le norme contenute nel medesimo pertanto hanno validità normativa di rinvio e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni di cui all'articolo 42 nella fattispecie applicabile.

Per quanto altro non indicato nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme contenute nel DLgs 114/98 e nella legge regionale n. 15/2000.

Art. 47 – Decorrenza e validità

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione, previa pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

ALLEGATO 1

1. INDIVIDUAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI

Nel giorno di **Mercoledì** nell'area indicata nella planimetria, allegato **"1.A"**, si svolge il mercato settimanale ANNUALE di merci varie.

Nel giorno di **Lunedì** nell'area indicata nella planimetria, allegato **"1.B"**, si svolge il mercato stagionale ESTIVO di merci varie, dal 1° luglio al 31 agosto.

La Giunta Comunale sentita la commissione consultiva può individuare nell'area centrale di Viale Papa Giovanni e vie limitrofe, un luogo alternativo per l'effettuazione di tale mercato e/o ampliare il periodo di effettuazione.³

Per particolari esigenze e/o su richiesta delle Associazioni Provinciali di Categoria, la gestione e il funzionamento del mercato stagionale Estivo, verrà disciplinata con apposita convenzione da stipularsi tra il Comune e le associazioni provinciali di categoria.

2. ORARI E OPERAZIONI DI ACCESSO E SGOMBERO DEI MERCATI

I titolari di posteggio del mercato annuale dovranno accedere al mercato non prima delle ore 7.00. L'orario di vendita è stabilito dalle ore 7.30 alle ore 13.00. Lo sgombero dell'area dovrà avvenire entro le ore 14.00.

I titolari di posteggio del mercato stagionale estivo dovranno accedere al mercato non prima delle ore 17.30. L'orario di vendita è stabilito dalle ore 18.30 alle ore 23.00. Lo sgombero dell'area dovrà avvenire entro le ore 24.00.

³ Comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 235 del 11.5.2005.

ALLEGATO 2

1. INDIVIDUAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DI FIERE E SAGRE

CALENDARIO DELLE FIERE E SAGRE

LOCALITA'	DATA	BANCHI	MERCEOLOGIA
VIA DE MEDICI	26 maggio (Madonna di Caravaggio) dalle ore 7.00 alle ore 23.00	20	Merci varie (FIERA)